



Deliberazione 30 settembre 2019, n.678 - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifiche ed integrazioni –

CHIARIMENTI

1. Le planimetrie allegate alle istanze di taglio devono riportare fedelmente, per dimensione e ubicazione, l'area interessata dal taglio.
2. Nel caso specifico delle comunicazioni semplici, essendo l'individuazione della superficie interessata dal taglio un elemento fondamentale per poter procedere a tale tipologia di istanza, qualora la planimetria non riporti fedelmente, per dimensione e ubicazione l'area interessata, la comunicazione non ricevibile e, pertanto si procederà al diniego dell'autorizzazione.
3. "Comunicazione Semplice"- L'articolo 2 comma 5, è da intendersi come segue: il richiedente può presentare nell'arco della stessa stagione silvana anche più istanze, purchè la somma delle superfici richieste a taglio non sia superiore ad ha 00.25.00.
4. L'articolo 1 (Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze) al punto b)1, è da intendersi come segue: il richiedente può presentare nell'arco dello stesso anno solare anche più istanze, purchè la somma dei metri cubi di legname assegnato al taglio non sia superiore a mc. 15. Resta inteso che la quantità di metri cubi 15 dovrà essere sempre parametrata ad una superficie minima di mq 2.000 (esempio: superficie della particella su cui eseguire il taglio pari a mq 1.200, il quantitativo massimo prelevabile sarà pari a mc.9; nell'arco dello stesso anno solare il richiedente potrà presentare istanze per un quantitativo residuo pari a mc.6, su una superficie pari ad almeno 800 mq.)
5. Nel caso della "comunicazione semplice" la data relativa all'inizio del taglio deve indicare **necessariamente giorno, mese ed anno**, e dovrà essere successiva di almeno 15 giorni a partire dalla data utile della comunicazione.
6. Per tutte le istanze, quale data utile si intende:
  - a. nel caso di trasmissione a mezzo pec, la data di ricezione della stessa;
  - b. negli altri casi, quella attribuita al momento della ricezione al protocollo.
7. Titolarità a presentare istanza;  
I soggetti titolati a presentare istanza sono i proprietari, i soggetti gestori e i possessori a qualunque titolo giuridicamente valido del terreno su cui si deve eseguire l'intervento. In caso di proprietà indivisa è necessario allegare idonea delega, degli altri comproprietari, ad eseguire l'intervento, secondo il modello scaricabile nella sezione "Modulistica accessoria".
8. Rilascio proroghe di autorizzazioni di cui alla D.G.R. n° 678/2019, in area Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

L'obbligo di acquisizione del nulla osta del Parco circa le utilizzazioni boschive è stato previsto nell'ambito delle norme di attuazione del Piano del Parco, approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 29 del 6.8.2019.

Pertanto l'obbligo di parere del Parco, è valido per tutte le istanze, **compreso le richieste di proroga di autorizzazioni rilasciate in precedenza**, presentate ed autorizzate a partire dal 6.8.2019 in poi.

9. Rilascio di autorizzazioni di cui alla D.G.R. n° 678/2019, in area Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Con riferimento alla procedura da seguire per le autorizzazioni al taglio boschi in area Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, gli indirizzi già trasmessi e pubblicati sul sito rimangono gli stessi, in quanto sono relativi alla procedura da seguire per l'inoltro delle istanze. Per quanto riguarda la "consecutio" "nell'acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi, sentito il Direttore del Parco, si chiarisce quanto segue:

- a. In caso di **"istanza con rilascio di autorizzazione"** così come definito dall'articolo 3 della D.G.R. 678/2019, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di trasmettere direttamente l'istanza all'Ente Parco, per l'acquisizione del nulla osta di propria competenza, lo stesso sarà rilasciato successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.
  - b. In caso di **"istanza con progetto di taglio"** così come definito dall'articolo 4 bis della D.G.R. 678/2019, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di trasmettere direttamente l'istanza all'Ente Parco, per l'acquisizione del nulla osta di propria competenza, lo stesso sarà rilasciato successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.
10. Per il di taglio di una superficie boscata governata a ceduo fino a 0.25.00 Ha, rientrante in "Zona 1" del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, è possibile far ricorso alla "Comunicazione semplice"?

L'articolo 2 della DGR 678/2019, al punto 7, prevede che nel caso in cui gli interventi da realizzare richiedano il rilascio di altre autorizzazioni, pareri o nulla osta, non è possibile presentare la comunicazione semplice. Per tali circostanze occorre presentare "istanza semplice con rilascio di autorizzazione" di cui al successivo art. 3. La comunicazione semplice è possibile solo nel caso in cui l'interessato abbia acquisito preventivamente, eventuali autorizzazioni, pareri o nulla osta e li alleggi alla stessa.

In sede di definizione dell'iter amministrativo riportato negli *"Indirizzi per la richiesta di Nulla Osta al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri – Lagonegrese"*, è emerso che l'Ente Parco ha necessità di subordinare il rilascio del proprio nulla osta all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Per consentire anche il ricorso alla “Comunicazione Semplice”, in tale sede, è stato definito il relativo iter che ne permette la presentazione anche in assenza del nulla osta.

In tale caso l’Ente Parco, allo scadere dei 15 giorni e, prima che abbia inizio il taglio, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulato prescrizioni o negato l’autorizzazione con provvedimento espresso, rilascerà il proprio Nulla Osta, senza ulteriore adempimento da parte del richiedente.

Quanto riportato all’art. 2 punto7 della DGR n.678/2019, resta comunque valido nel caso si renda necessario acquisire ulteriori pareri e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni e/o Enti.

11. In caso di superficie boscata costituita sia da alto fusto che da ceduo può essere presentata una sola I.R.S. (Istanza con relazione semplificata)?

SI. In caso di superficie costituita sia da alto fusto che da ceduo può essere presentata una sola istanza con relazione semplificata, fino ad una concorrenza massima di Ha 02.00.00 di alto fusto ed Ha 05.00.00 di ceduo. Nel caso in cui la superficie complessiva superi i 07.00.00 Ha è necessario presentare una istanza con progetto di taglio di cui all’art. 4bis.

12. In caso di soprassuolo percorso da incendio e/o debilitato per avversità di natura parassitaria, a quale procedura bisogna ricorrere?

In caso di utilizzazioni di soprassuoli gravemente debilitati da avversità parassitarie, meteoriche, o degradati per altre cause, compreso i casi di superficie percorsa da incendio che ne pregiudichino l’evoluzione futura, è necessario acquisire l’autorizzazione al taglio (art. 9 della DGR 678/2019), previa verifica in bosco.

- nel caso di superficie a ceduo fino ad ha 00.25.00 si dovrà inoltrare istanza con rilascio di autorizzazione utilizzando il modello “A02-art-3” specificando che si tratta di superficie percorsa da incendio, indicando anche l’anno in cui si è verificato l’evento;
- nel caso di superficie ad alto fusto con presenza di piante morte, spezzate, sradicate in seguito ad eventi meteorici e/o incendio si dovrà inoltrare istanza con rilascio di autorizzazione utilizzando il modello “A02-art-3” specificando trattasi superficie percorsa da incendio, indicando anche l’anno in cui si è verificato l’evento;
- in caso di presentazione di un’istanza con relazione semplificata (art. 4) che interessi un soprassuolo le cui condizioni rientrano nei casi di cui all’art. 9 della DGR 678/2019, l’intervento potrà essere eseguito, salvo quanto disposto dall’art. 4 c.4 che prevede la possibilità, entro giorni 30, di formulare prescrizioni o negare l’autorizzazione con provvedimento espresso.

13. Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 4 ter (estensione della tagliata per le superfici a ceduo) della DGR 678/2019.

L'applicazione dell'articolo 4 ter della DGR 678/2019 ha come presupposto il limite della superficie, **RIFERITA ALLA STAGIONE SILVANA**, pari ad ha 15, ridotta a 7,5 ha nel caso di boschi su pendenze superiori al 30%.


Il ricorso all'articolo 4 ter è applicabile solo nel caso si voglia superare, nell'ambito della **STESSA STAGIONE SILVANA**, il limite massimo imposto di 15 Ha (ridotto a 7,5 ha su pendenze maggiori del 30%).

Ad esempio, in caso di una superficie di 29 ha, su una superficie con pendenza inferiore al 30%, se il tecnico prevede di eseguire il taglio di un lotto, pari a 14,5 ha, in una stagione silvana e la rimanente parte di 14,5 nella stagione silvana successiva, tale calendarizzazione non rientra nell'art. 4 ter in quanto si tratta di una semplice ripartizioni in lotti ascrivibile all'art. 4 bis.

Resta inteso che nell'annata silvana successiva si potrà procedere al taglio del secondo lotto solo nel caso in cui sia stato completato, con regolare chiusura lavori, il primo lotto.


**A titolo di esempio di seguito si riportano alcuni casi di applicazione corretta della calendarizzazione degli interventi previsti dall'art. 4ter.**

**Esempio 1: superficie complessiva da tagliare pari a 75 ettari**



**a taglio le sezioni A, C ed E (per max 45 ha), ipotizzando che si impieghino due stagioni silvane (2019-2020 e 2020-2021 parzialmente), con comunicazione chiusura lavori effettuata il 10.01.2021; le sezioni B e C si possono tagliare a partire da gennaio 2024.**

## Esempio 2: superficie complessiva da tagliare pari a 32 ettari



**a taglio le sezioni A e C (per complessivi 21 ha), ipotizzando che si impieghino due intere stagioni silvane (2019-2020 e 2020-2021), con comunicazione chiusura lavori effettuata il 31.03.2021; la sezione B, pertanto, potrà essere tagliata a far data dal 01.10.2024**

14. A chi si deve trasmettere la “dichiarazione di regolare esecuzione”.

La “dichiarazione di regolare esecuzione”, prevista dagli articoli n. 4 e 4 bis della D.G.R. n. 678/2019, deve essere trasmessa agli Enti competenti che, ai medesimi articoli sono ad oggi individuati nell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e nella Stazione Carabinieri Forestale competente per il territorio. Tali dichiarazioni devono essere rese utilizzando esclusivamente gli appositi modelli approvati che dovranno, a pena di irricevibilità, risultare compilati in ogni loro parte e senza omissioni e nei quali è già riportata l’indicazione degli indirizzi a cui trasmetterla.

15. Come determinare il termine dei 15 giorni, in caso di comunicazione semplice, e dei 30 giorni, in caso di istanza con relazione semplificata, la cui decorrenza è necessaria ai fini dell’inizio del taglio.

In caso di **“comunicazione semplice”** l’autorizzazione si intende acquisita, senza provvedimento espresso, a partire dal sedicesimo giorno rispetto alla data di acquisizione dell’istanza che, nel caso di consegna a mano o trasmissione postale, coincide con la data di ricezione al protocollo mentre, nel caso di trasmissione a mezzo pec, con la data della stessa.

In caso di integrazioni, anche se trasmesse volontariamente dal richiedente, al fine di consentire un supplemento di istruttoria, i termini dei quindici giorni si calcolano con le stesse modalità e, pertanto, ricorrono interamente dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Ai sensi dell'articolo 2 c.6 la validità dell'autorizzazione, acquisita a mezzo di "comunicazione semplice", è di un anno a partire dal sedicesimo giorno rispetto alla data di ricezione/trasmissione, indipendentemente dalla data di inizio del taglio.

In caso di **"istanza con relazione semplificata"**, l'autorizzazione si intende acquisita, senza provvedimento espresso, a partire dal trentunesimo giorno rispetto alla data di acquisizione dell'istanza, che nel caso di consegna a mano o trasmissione postale coincide con la data di ricezione al protocollo mentre, nel caso di trasmissione a mezzo pec, con la data della stessa.

In caso di integrazioni, anche se trasmesse volontariamente dal richiedente, al fine di consentire un supplemento di istruttoria, i termini dei trenta giorni si calcolano con le stesse modalità e, pertanto, ricorrono interamente dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Pertanto la comunicazione di inizio lavori prevista ai sensi dell'art. 4 c.6, non potrà essere trasmessa prima che siano trascorsi i 30 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.

Ai sensi dell'articolo 4 c. 8 la validità dell'autorizzazione acquisita a mezzo di "istanza con relazione semplificata" è di un anno a partire dal trentunesimo giorno rispetto alla data di ricezione/trasmissione, indipendentemente dalla data di inizio del taglio.

16. Nel caso in cui la "dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori" viene trasmessa oltre i 60 giorni si applica la sanzione prevista per la mancata presentazione?

La dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori è prevista nel caso di "Istanza con Relazione Semplificata, di cui all'art. 4 della D.G.R. n. 678/2019, e nel caso di Istanza con Progetto di taglio di cui all'art. 4 bis della stessa D.G.R; in entrambi i casi deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Avendo il regolamento individuato un termine perentorio entro cui trasmettere tale dichiarazione, anche per la tardiva trasmissione si applica la sanzione prevista per la mancata presentazione.

17. Nel caso delle "comunicazioni semplici" è obbligatorio contrassegnare le matricine da rilasciare a dote del bosco?

La segnatura delle matricine costituisce un atto tecnico e, pertanto, deve essere effettuata da personale con specifiche competenze. Tuttavia nel caso della "comunicazione semplice", trattandosi di superfici limitate la cui utilizzazione è destinata ad uso familiare e senza ricorso a tecnico abilitato, viene meno la necessità dell'anellatura e, quindi, della presentazione del relativo piedilista. E' comunque evidente che l'obbligo del rilascio delle matricine a dote del ceduo in rapporto alla superficie interessata dal taglio resta comunque a carico del richiedente, anche in assenza della consulenza prestata dal tecnico abilitato e, quindi, sempre nel rispetto di quanto prescritto dalla sopra menzionata D.G.R. in relazione ai criteri di scelta.